



**Capitolato tecnico dell'assicurazione**  
**Lotto 2**  
**Convenzione**  
**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**  
**E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	18/06/2017
Alle ore 24.00 del :	30/06/2019

Frazionamento

<b>Annuale</b>
----------------

## MODALITÀ OPERATIVE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione viene emessa per n. 2 certificati applicativi (schede di polizza), con propria numerazione, a contraenza di:

- ✓ CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
- ✓ CO.SE.A. Tariffa & Servizi

In ogni certificato vengono riportate la descrizione del rischio/attività esercitata dal contraente, ad individuazione e delimitazione del rischio, e i massimali assicurati.

Ogni certificato equivale ad una singola polizza e pertanto tutte le condizioni previste dalla presente convenzione (garanzie, massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie, ecc.) s'intendono riferite esclusivamente all'Azienda Contraente/Assicurata indicata nel certificato stesso.

## SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente della Convenzione</b>	Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali che stipula in nome proprio e per conto di Co.Se.A. Tariffa & Servizi.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: - L'Azienda Contraente - il Legale rappresentante, gli Amministratori ed i prestatori di lavoro aziendali
<b>Società o Compagnia:</b>	La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali sia gli animali.
<b>Danni Corporali</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni Materiali</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.
<b>Appaltatore / Subappaltatore</b>	La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

**CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali - CO.SE.A. Tariffa & Servizi**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione "Convenzione" R.C. verso Terzi e prestatori di lavoro**

<b>Prestatori di lavoro</b>	<p>Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.</p> <p>Tale definizione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;</li> <li>- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38;</li> <li>- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;</li> <li>- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);</li> <li>- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.</li> </ul>
<b>Retribuzioni lorde</b>	L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
<b>Broker incaricato</b>	Assiteca S.p.A. Via Volturmo 10/12 C – 50019 Sesto Fiorentino (FI), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

## 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **Art. 1.2) Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 1.3) Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 1.4) Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

#### **Art. 1.5) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 1.6) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.7) Forma delle comunicazioni alla società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 1.8) Clausola broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

### **Art. 1.9) Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato..  
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

### **Art. 1.10) Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **Art. 1.11) Produzione di informazioni sui sinistri**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

### **Art. 1.12) Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

**Art. 1.13) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 1.14) Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

## 2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### **Art. 2.1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

L'avviso scritto del sinistro da parte del Contraente/Assicurato alla Società potrà avvenire in uno dei seguenti modi:

- a) denuncia cautelativa
- b) denuncia passiva

#### a) Denuncia Cautelativa

Qualora dall'analisi delle informazioni e degli elementi raccolti non emergano responsabilità per l'accaduto a carico dell'Assicurato stesso:

- Il Contraente/Assicurato comunicherà al terzo di non avere alcuna responsabilità per l'accaduto e il nominativo di eventuali soggetti potenzialmente responsabili, verso i quali il terzo potrà rivolgere le proprie istanze risarcitorie;
- Contestualmente il Contraente/Assicurato invierà alla Società, a scopo cautelativo, tutta la documentazione del sinistro, compresa la lettera di reiezione spedita al terzo ed eventuali ulteriore documentazione che la Società dovesse richiedere.
- La Società, qualora dovessero emergere nuovi elementi che possano far ricondurre ad una responsabilità a carico del Contraente/Assicurato, provvederà all'apertura del sinistro nei termini previsti dal successivo punto b.

#### b) Denuncia passiva

Il Contraente/Assicurato invierà la documentazione del sinistro alla Società, compreso l'eventuale verbale e/o le proprie considerazioni in merito all'accaduto ed alle responsabilità.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

### **Art. 2.2) Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza – fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge - rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro e/o Amministratori del Contraente/Assicurato e delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo per il caso di dolo.

### **Art. 2.4) Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.



Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.

#### **Art. 2.5) Modalità per il recupero delle franchigie**

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l'importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.

La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate all'art. 1.11).

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

### 3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

#### **Art. 3.1). Disciplina della responsabilità**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

#### **Art. 3.2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.

#### **Art. 3.3) Novero dei terzi**

Si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo. I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

#### **Art. 3.4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- b. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

### **Art. 3.5) Malattie Professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 3.4, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

### **Art. 3.6) Rivalsa INPS**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari.

### **Art. 3.7) Estensioni di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti.  
L'Assicurazione è altresì estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti; resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente;
2. R.C. derivante all'Azienda da fatto di prestatori di lavoro e/o collaboratori, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
3. R.C. derivante all'Azienda da fatto di persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
4. R.C. che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di macchinari, impianti, attrezzature e beni in genere. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifica attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
5. R.C. derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato. Sono esclusi: denaro, preziosi, valori bollati, titoli al portatore, opere ed oggetti di interesse storico e/o artistico;
6. R.C. per danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
7. R.C. derivante agli Assicurati per danni subiti da:
  - a. dipendenti di società od enti distaccati presso il contraente;
  - b. dipendenti del contraente distaccati presso altre società od enti;
8. R.C. per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio;
9. R.C. per danni a cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;

10. R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali;
11. R.C. per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
12. R.C. derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci (compresi rifiuti), incluso carico e scarico;
13. R.C. per danni a cavi, condutture, impianti ed altre opere sotterranee;
14. R.C. per danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno;
15. R.C. per danni da inquinamento accidentale;
16. R.C. derivante al Contraente dalla committenza ad imprese o a persone di lavori, di servizi o di prestazioni in genere;
17. R.C. derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
18. R.C. per uso di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività;
19. R.C. derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione;
20. R.C. derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione di opere in genere;
21. R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
22. R.C. per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati;
23. R.C. connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente;
24. R.C. derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nonché dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, mercati e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), convegni e simili, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in occasione dei succitati eventi, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
25. R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
26. R.C. relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione e dello smercio in genere di prodotti alimentari e non, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
27. R.C. derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;

28. R.C. per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
29. premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere;
30. R.C. derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 (e loro successive modifiche ed integrazioni) nonché per la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni), anche in qualità di "datore di lavoro" e "committente dei lavori", compresi quelli derivanti dallo svolgimento degli incarichi e delle attività di "responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché di "responsabile dei lavori" e/o "coordinatore per l'esecuzione, alla condizione che l'Assicurato sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della presente estensione sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato;
31. R.C. derivante dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali.

#### **Art. 3.8) Responsabilità Personale**

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei funzionari, dei dirigenti e dei prestatori di lavoro (anche in comando o con contratto a tempo determinato) di ogni ordine e grado, dell'Assicurato, per i danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni.

Si precisa che ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

#### **Art. 3.9) Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a. da furto, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7;
- b. derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 3.7;
- c. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- d. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto all'art. 3.7 relativamente all' "inquinamento accidentale";

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- e. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- f. derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali;
- g. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
- h. di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- i. derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- j. derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- k. derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

**Art. 3.10) Corresponsabilità degli assicurati**

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

**Art. 3.11) Validità territoriale**

La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.

La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.

**Art. 3.12) Elementi per il calcolo e la regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando, come indicato nella Scheda polizza, il tasso (comprensivo di imposte) di premio pattuito al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte dall'Assicurato, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi. Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella Scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

- Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
- L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
- La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.
- Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;

#### 4. Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Garanzia	Scoperto %	Franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro (Euro)	Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
Franchigia frontale RCT, salvo ove sotto diversamente indicato		1.000,00 <b>N.B.: 250,00 per CO.SE.A. Tariffa &amp; Servizi</b>	i massimali di polizza RCT
Danno biologico (RCO)		2.500,00	i massimali di polizza RCO
Danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori		1.000,00	150.000,00
Danni alle condutture ed agli impianti sotterranei		1.000,00	150.000,00
Danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	150.000,00
Danni da incendio alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato (limite in eccedenza a quanto eventualmente prestato con clausola "ricorso terzi" su polizza incendio)		1.000,00	500.000,00
Danni alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato		500,00	50.000,00
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio	10	2.500,00	250.000,00
Danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale	10	2.500,00	250.000,00
Danni ai veicoli sotto carico e scarico ed ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in aree aziendali e parcheggi		500,00	Massimali di polizza garanzia RCT
Danni da furto cagionati a terzi		500,00	50.000,00

## SCHEDA DI POLIZZA - 1

<b>Contraente/Assicurato</b>	<b>CO.SE.A. Consorzio servizi Ambientali</b> <b>Via Berzantina, 30/10</b> <b>40030 Castel di Casio (BO)</b> <b>P.IVA/C.F. 00579851205</b>
<b>durata del contratto:</b>	<b>2 anni e 12 giorni, con</b>
<b>effetto dal:</b>	<b>18/06/2017</b>
<b>scadenza il:</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>I Rata</b>	<b>18/06/2017 - 30/06/2018</b>
<b>II Rata</b>	<b>30/06/2018 - 30/06/2019</b>
<b>Frazionamento</b>	<b>Annuale</b>

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITA' ASSICURATA

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio ogni attività esercitata prevista dallo Statuto e per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Il Contraente/Assicurato svolge (anche mediante sub affido ad altre aziende), a puro titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti servizi:

- Esercente Consorzio costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, fra alcuni Comuni delle Province di Bologna e di Pistoia.
- Scopo del Consorzio è la gestione associata dei servizi precisati nello Statuto e brevemente riassunti nei seguenti punti:
  - a. gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi;
  - b. produzione di energia elettrica da biomasse nella discarica;
  - c. progettazione e gestione di impianti fotovoltaici e centrali termiche a risparmio energetico;
  - d. studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio;
  - e. anagrafe canina, gestione di canili con estensione alle persone che prestano servizio volontario presso gli stessi;
  - f. manutenzione e pulizia di parchi giardini e strade comunali compresa la potatura di alberi ad alto fusto;
  - g. realizzazione e gestione dei servizi cimiteriali;
  - h. gestione servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
  - i. realizzazione e gestione di servizi informativi e ambientali,
  - j. servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale;
  - k. realizzazione e gestione di qualsiasi altro servizio o funzione attinente in modo diretto o indiretto con quelli sopracitati con particolare riferimento ai campi ambientali e/o altri



servizi pubblici che le Amministrazioni Comunali ritenessero opportuno affidare al Consorzio.

Per il conseguimento degli scopi indicati e ai sensi dell'art.23 delle legge 142/90, riceve in conto capitale dai singoli Enti partecipanti, beni impianti e quant'altro di utile all'esercizio dei servizi conferiti. Inoltre può svolgere attività di consulenza e/o collaborazione con Enti pubblici o privati, che siano inerenti al profilo delle competenze proprie.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

### MASSIMALI ASSICURATI

**Massimali assicurati:**

Per ogni sinistro **Euro 10.000.000,00**, con il limite di:

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- Euro 10.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- Euro 10.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- Euro 10.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- Euro 3.000.000,00** per ogni infortunato

### CONTEGGIO DEL PREMIO

**Calcolo del premio**

Riferimento	Valori	Tasso pro mille lordo	Premio lordo
Preventivo retribuzioni annue lorde	850.000,00		

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€ .....
<b>Imposte</b>	€ .....
<b>TOTALE</b>	€ .....

La Società

Il Contraente

-----

-----

## SCHEDA DI POLIZZA - 2

**Contraente/Assicurato**      **COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL**  
**VIA BERZANTINA 30/10**  
**40030 CASTEL DI CASIO BO**  
**P.IVA/C.F. 02510481209**

**durata del contratto:**      **2 anni e 12 giorni, con**  
**effetto dal:**                **18/06/2017**  
**scadenza il:**                **30/06/2019**  
**I Rata**                         **18/06/2017 - 30/06/2018**  
**II Rata**                        **30/06/2018 - 30/06/2019**  
**Frazionamento**            **Annuale**

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO - ATTIVITA' ASSICURATA

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio ogni attività esercitata prevista dallo Statuto e per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

Il Contraente/Assicurato svolge (anche mediante sub affido ad altre aziende), a puro titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti servizi:

- a. consulenza e supporto alla predisposizione e gestione della tariffa per la gestione di rifiuti solidi/urbani e di qualsiasi altra tariffa per la gestione dei servizi alla collettività;
- b. consulenza specialistica e delle attività complementari connesse ed accessorie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale degli Enti Locali, anche nelle loro forme associate e di qualsiasi altro Ente, Istituzione o Società;
- c. formativi territoriali ed ambientali;
- d. Information Communication Technologies;
- e. trattamento dei dati, fornitura software, assemblaggio e riparazione Hardware;
- f. Servizio Web (housing/Hosting);
- g. Servizio Amministrazione Sistema (Antivirus, password di rete, backup dati);
- h. qualsiasi altro servizio attinente in modo diretto od indiretto con i servizi di cui sopra.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

**MASSIMALI ASSICURATI**

Per ogni sinistro **Euro 3.000.000,00**, con il limite di:

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- **Euro 3.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- **Euro 3.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- **euro 3.000.000,00** per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- **Euro 3.000.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- **Euro 3.000.000,00** per ogni infortunato

**CONTEGGIO DEL PREMIO**

**Calcolo del premio**

Riferimento	Valori	Tasso pro mille lordo	Premio lordo
Preventivo retribuzioni annue lorde	250.000,00		

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€ .....
<b>Imposte</b>	€ .....
<b>TOTALE</b>	€ .....

La Società

Il Contraente

-----

-----